

*REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - COMUNE DI SIDERNO (RC)*



**COMUNE DI SIDERNO**

**CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

---

# REGOLAMENTO

per l'istituzione ed applicazione  
dell'imposta di soggiorno

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. \_\_\_ IN DATA \_\_\_\_\_

## **REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - COMUNE DI SIDERNO (RC)**

### **INDICE**

- **Art. 1**            **Oggetto del regolamento**
- **Art. 2**            **Istituzione e presupposto dell'imposta**
- **Art. 3**            **Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari**
- **Art. 4**            **Misura dell'imposta**
- **Art. 5**            **Esenzioni ed agevolazioni**
- **Art. 6**            **Versamento dell'imposta**
- **Art. 7**            **Obblighi del gestore della struttura ricettiva e del soggetto che  
incassa il corrispettivo**
- **Art. 8**            **Controllo e accertamento imposta**
- **Art. 9**            **Sanzioni ed interessi**
- **Art. 10**           **Riscossione coattiva**
- **Art. 11**           **Rimborsi**
- **Art. 12**           **Contenzioso**
- **Art. 13**           **Responsabile dell'imposta**
- **Art. 14**           **Disposizioni Transitorie**
- **Art. 15**           **Entrata in vigore**

## **REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - COMUNE DI SIDERNO (RC)**

### **Art.1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011;
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

### **Art. 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs.14 marzo 2011 n. 23 e ss.mm.ii.. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Siderno, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, nonché i servizi pubblici locali;
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2024.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 della legge 388/2000 (modificato dall'art. 27 comma 8 della legge 448/2001) e dell'art. 1 comma 169 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), a partire dal 2024, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini fissati da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
4. L'imposta è corrisposta per persona e per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Siderno, fino ad un massimo di 15 (quindici) pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva;
5. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere, nelle strutture ricettive all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico - alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Siderno.

### **Art. 3 - Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari.**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Siderno, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 comma 5;
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari, ovvero della riscossione e del versamento al Comune, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta;

### **Art. 4 - Misura dell'imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera F del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni entro la misura massima stabilita dalla legge;
2. L'imposta di soggiorno per tutte le categorie è applicata fino ad un numero massimo di quindici pernottamenti consecutivi, purché effettuati nella medesima struttura.

### **Art. 5 - Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a) i minori fino al compimento del dodicesimo (12°) anno di età e gli anziani oltre il compimento del

## **REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - COMUNE DI SIDERNO (RC)**

- settantesimo (70°) anno di età;
- b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
  - c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per il massimo di due persone per paziente;
  - d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e i loro accompagnatori;
  - e) gli appartamenti alla Polizia stradale e locale, ai Vigili del Fuoco, alla Guardia di Finanza, all'arma dei carabinieri ed ogni altro corpo di polizia che pernottano per esigenze di servizio;
  - f) gli autisti ed accompagnatori di gruppi organizzati almeno da 25 persone; l'esenzione si estende per un massimo di due autisti e due accompagnatori;
  - g) gli Educational tour provvisti di tessera di riconoscimento – solo in occasione di eventi pubblici di natura turistica;
  - h) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  - i) i soggetti con invalidità al 100 % e gli eventuali accompagnatori in ragione di un accompagnatore per soggetto;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) c) d) e) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e successive modificazioni, contenete le generalità degli accompagnatori/ genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
3. E' demandato alla Giunta Comunale di stabilire i termini, le condizioni e gli adempimenti a carico del titolare della struttura ricettiva, indispensabili per fruire dell'esenzione per le fattispecie di cui al primo comma.

### **Art. 6 - Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Siderno dell'Imposta di soggiorno dovuta, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, con le seguenti modalità:
- a. mediante bonifico bancario;
  - b. tramite le procedure telematiche.

### **Art. 7 – Obblighi del gestore della struttura ricettiva e del soggetto che incassa il corrispettivo**

1. I gestori delle strutture ubicate nel Comune di Siderno sono tenuti:
- a) ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della stessa struttura;
  - b) riscuotere l'imposta emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia); qualora vi sia un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta una dichiarazione nominativa, indicante il numero e nome dei soggetti soggiornanti comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta;
  - c) conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
4. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare all'ente entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo

## **REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - COMUNE DI SIDERNO (RC)**

di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;

5. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via postale, a mano o telematicamente a mezzo posta elettronica certificata;
6. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare eventuali errori.

### **Art. 8 - Controllo e accertamento imposta**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta disgiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Nel caso di omessa o infedele comunicazione mensile, ovvero nel caso di omessa o infedele dichiarazione, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, anche con l'ausilio della Polizia locale e dello Sportello Unico delle attività produttive, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale "Alloggiati Web", così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L 34/2019.

### **Art. 9 - Sanzioni ed Interessi**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
- a. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all' art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sulle somme non versate o versate tardivamente si applicano gli interessi legali nella misura prevista per legge;

### **Art. 10 - Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro sessanta giorni dalla scadenza, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO - COMUNE DI SIDERNO (RC)**

### **Art. 11 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle eventuali somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata su apposita richiesta, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro duemila/00.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

### **Art. 12 – Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Art. 13 - Responsabile dell'imposta**

1. Il funzionario responsabile dell'imposta è il funzionario Responsabile del Settore Tributi.

### **Art. 14 - Disposizioni transitorie**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi nr. 471, 472, 473 del 18.12.1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della Legge 17.12.2006 nr. 296.

### **Art. 15 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare.